

CONVENZIONE
PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI TIROCINIO NELL'AMBITO DEI CORSI DI
FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITÀ DI
SOSTEGNO DIDATTICO AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ

TRA

il Centro di servizio di Ateneo per la Formazione e lo sviluppo professionale degli Insegnanti della Scuola secondaria dell'Università degli Studi Roma Tre, di seguito denominato "CAFIS", con sede legale in Roma (RM), via Ostiense, 159, P.IVA 04400441004, in persona del Direttore e legale rappresentante *pro tempore*, prof. Massimo Margottini, nato a Roma il 24/11/1956, per la sua carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Università,

E

Istituto Comprensivo Karol Wojtyła, di seguito denominato "Scuola", con sede in Piazza Ungheria, 4 - 00036 Palestrina (Rm), C.F. 93021350587, rappresentato dal suo Dirigente, prof./prof.ssa... MANUERA
SCANDURRA nato/a a FRASCATI (R.M.)
il 19/10/1959 in qualità di responsabile legale dell'Istituzione.

PREMESSO CHE

- il D.M. n. 249 del 10 settembre 2010 "Regolamento concernente: Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola primaria e della scuola secondaria di I e II grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della L. 244/2007", all'art.13, comma 1, stabilisce che la specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità si consegue esclusivamente presso le università;
- il D.M. del 30 settembre 2011, recante i "Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249", all'allegato B, prevede nel percorso didattico un periodo di tirocinio, diversificato per ordine e grado di scuola, da svolgersi esclusivamente presso le istituzioni scolastiche;
- il D.M. del 30 settembre 2011, art. 2, comma 2, lett. e), prevede la sottoscrizione di apposite convenzioni con le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione ricomprese nell'elenco di cui all'art. 12 del decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249 finalizzate alle attività di tirocinio comprensive del relativo progetto;
- il D.M. n. 93 del 30 novembre 2012, stabilisce le "modalità di accreditamento delle sedi di tirocinio";
- il D.M. del 30 settembre 2011, all'allegato B, prevede che le attività di tirocinio presso le istituzioni siano seguite dal tutor dei tirocinanti e che quest'ultimo sia individuato dal Dirigente Scolastico fra coloro che prestano servizio presso l'istituzione scolastica sulla base della disponibilità, del curriculum, di incarico di insegnamento per non meno di 7 anni, e secondo le priorità di seguito indicate:
docente in servizio con contratto a tempo indeterminato, specializzato per le attività di sostegno, incaricato su posto di sostegno, con non meno di 5 anni di anzianità di servizio;
docente in servizio con contratto a tempo indeterminato, specializzato per le attività di sostegno, incaricato su posto comune o disciplinare, con non meno di 5 anni di anzianità di servizio su posto di sostegno (ruolo o pre-ruolo);
- il D.M. n. 93 del 30 novembre 2012, all'art 6, prevede che i tirocinanti possono richiedere di espletare le attività di tirocinio presso l'istituto dove prestano servizio, anche se non accreditato a tale scopo, purché nell'istituto stesso vi sia la disponibilità di un tutor dei tirocinanti che abbia i requisiti richiesti;
- il D.M. n. 93 del 30 novembre 2012, all'art 8, comma 3, stabilisce che nell'ambito delle convenzioni di cui all'art. 12, comma 1, del succitato D.M. n. 249 del 10 settembre 2010, gli Atenei riconoscano alle istituzioni scolastiche una quota del contributo di iscrizione ai relativi percorsi;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Il CAFIS e la Scuola intendono collaborare per lo svolgimento delle attività di tirocinio nell'ambito dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità disciplinate dal D.M. n. 249 del 10 settembre 2010 e dal D.M. del 30 settembre 2011 richiamati in premessa, ai quali si rinvia per tutto ciò che non è espressamente definito nella presente convenzione.

Articolo 2

La Scuola ospitante, su proposta del CAFIS, si impegna ad accogliere presso le sue strutture gli studenti tirocinanti e a garantire le condizioni logistiche e formative necessarie all'espletamento delle attività di Tirocinio.

Articolo 3

Il Tirocinio diretto (150 ore) si espleta, presso la Scuola ospitante, in un arco temporale non inferiore ai 5 mesi ed è seguito dal tutor dei tirocinanti, individuato dal Dirigente Scolastico tra i docenti dell'Istituto che abbiano i requisiti richiesti. Le attività di Tirocinio diretto prevedono modalità operative basate su "progettualità" concertate dal CAFIS e dalla Scuola ospitante. Le progettazioni sono coerenti con le finalità del percorso formativo di specializzazione per le attività di sostegno, con particolare attenzione alla crescita professionale degli operatori attivi nella Scuola ospitante.

Articolo 4

Il Tirocinio indiretto (25 ore) comprende attività di supervisione da parte del tutor dei tirocinanti e riguardano:
la rielaborazione dell'esperienza professionale;
la rielaborazione dell'esperienza professionale da un punto di vista personale e psicomotivazionale.

Articolo 5

Il tutor dei tirocinanti è un docente individuato dal Dirigente Scolastico fra coloro che prestano servizio presso la Scuola ospitante. È scelto sulla base della disponibilità, del curriculum vitae, dell'incarico di insegnamento di durata non inferiore ai sette anni, e secondo le priorità di seguito indicate:
docente in servizio con contratto a tempo indeterminato, specializzato per le attività di sostegno, incaricato su posto di sostegno, con non meno di cinque anni di anzianità di servizio;
docente in servizio con contratto a tempo indeterminato, specializzato per le attività di sostegno, incaricato su posto comune o disciplinare, con non meno di cinque anni di anzianità di servizio su posto di sostegno (ruolo o pre-ruolo).

Articolo 6

Per ciascun tirocinante il Direttore del corso, coadiuvato da un tutor coordinatore, predispone un progetto di tirocinio contenente:
il nominativo del tirocinante;
il nominativo del tutor dei tirocinanti, individuato dal Dirigente Scolastico;
gli obiettivi specifici e le modalità di svolgimento delle attività, con l'indicazione dei tempi di presenza del tirocinante presso la Scuola.

Articolo 7

Il Tirocinio ha natura esclusivamente formativa e persegue obiettivi didattici, pertanto non può configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro.

Articolo 8

Lo studente tirocinante è tenuto a:
svolgere le attività definite nel progetto di tirocinio di cui all'art. 6 della presente convenzione con la supervisione del tutor dei tirocinanti;
attenersi alle regole della Scuola ospitante;
osservare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
mantenere l'obbligo della riservatezza, durante e dopo il tirocinio, per quanto attiene a dati sensibili, informazioni, documenti ufficiali, procedure e delibere degli organi collegiali e ogni altra attività di cui venga a conoscenza durante il tirocinio.

Articolo 9

Il CAFIS si impegna a corrispondere alla Scuola il contributo di € 300,00 per ogni tirocinante accolto a svolgere il tirocinio secondo il progetto concordato. Tale importo, decurtato di € 2,00 per la marca da bollo, sarà erogato successivamente alla conclusione delle attività di tirocinio e in seguito alla trasmissione da parte della Scuola di una nota di addebito in formato elettronico alla casella di posta elettronica cafis.tirocinio@ateneo.uniroma3.it. Ai fini della liquidazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13 ottobre 2010, è necessario che nella nota di addebito, allegata alla presente convenzione, sia indicato il codice IBAN del conto corrente della Tesoreria Unica.

Articolo 10

Le coperture assicurative per la responsabilità civile verso terzi dei tirocinanti e per gli infortuni occorsi durante lo svolgimento delle attività di tirocinio presso la Scuola sono attivate dall'Università.

Articolo 11



La presente convenzione ha durata annuale dalla data di sottoscrizione.

Articolo 12

Le parti concordano di definire qualsiasi controversia che possa scaturire dall'interpretazione e dall'esecuzione della presente convenzione. Qualora non sia possibile dirimere la controversia la competenza è deferita al Tribunale di Roma.

Roma, 25/01/2016

Il Direttore del CAFIS
dell'Università degli Studi Roma Tre
prof. Massimo Margottini

Il Dirigente Scolastico
del
prof.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Mirella Scandurra

